

ASSOCIAZIONE CULTURALE

PAST IN PROGRESS

STATUTO

CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, in data odierna, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Culturale "Past in progress", associazione di persone fisiche e giuridiche, a carattere democratico e volontario, senza alcun scopo di lucro.

La sede dell'Associazione è stabilita a Livorno, in via E. Toti, n. 14, piano seminterrato, cap. 57100. Eventuali variazioni di indirizzo della sede non comportano procedure di modifica del presente statuto. L'associazione può assumere segni distintivi propri.

Art.2 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Art.3 – Scopi

L'Associazione costituisce un centro nazionale e internazionale per tutti gli studiosi e gli appassionati di archeologia.

I suoi scopi sono di:

- svolgere azioni ed eventi mirati allo studio, alla promozione e alla divulgazione della scienza archeologica e scientifica;
- tutelare gli studi ed incoraggiare la protezione del patrimonio archeologico;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli associati;
- svolgere attività e ricerche connesse all'archeologia preventiva;
- incoraggiare la fruizione dei beni culturali ed archeologici in particolare da parte dei cittadini e, soprattutto, dei giovani;
- condurre studi e ricerche a carattere economico e scientifico con riferimento alla pianificazione territoriale;
- svolgere e promuovere iniziative editoriali e multimediali, incontri, convegni e seminari relativi ai propri scopi ed attività;
- produrre materiale didattico e pubblicazioni editoriali;
- elaborare traduzioni di ricerche e testi stranieri;
- concedere sovvenzioni, premi, borse di studio ed organizzare corsi di formazione della materia istituzionale;
- stimolare la costituzione o il gemellaggio di comitati o consorzi di associazioni con fini analoghi, conservando la propria autonomia;
- in generale svolgere qualsiasi azione coerente e correlata con gli scopi sopraelencati.

L'Associazione organizzerà le proprie attività a partire dai contributi che i singoli iscritti apportano ad essa nei settori di attività di "Past in progress", ponendo particolare attenzione a quelli dello studio, della didattica, della tutela, della promozione e della valorizzazione delle cose di interesse storico relative alle discipline scientifiche ed artistiche; della tutela e della valorizzazione dell'ambiente per la sua salvaguardia; della promozione della cultura delle scienze archeologiche.

Per perseguire tali scopi l'Associazione propone, organizza e gestisce:

- attività culturali, sociali, di informazione con attenzione al recupero della vita associativa, al trasferimento ed alla comunicazione del patrimonio di conoscenze tra le generazioni;
- attività, animazioni, eventi, seminari, conferenze, scavi archeologici ecc. in collaborazione con enti pubblici e privati interessati alla divulgazione scientifica presso il grande pubblico.

Per finanziare le proprie attività l'Associazione promuove, inoltre, la raccolta di fondi e di sponsorizzazioni.

Per consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere attività di natura commerciale nei confronti di terzi e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, ad Enti Pubblici, ad Organismi Internazionali o Sovranazionali o a privati.

Al fine di raggiungere gli scopi proposti l'Associazione ha facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni nazionali ed esteri, pubblici o privati.

L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Toscana, ma potrà operare anche nel resto del territorio dello Stato Italiano ed all'estero.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e Associazioni, anche stranieri, aventi scopi analoghi, nonché partecipare o aderire a Enti ed Organismi internazionali con scopi sociali coincidenti, almeno parzialmente, con i propri.

CAPO II – ISCRIZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4 - Soci

Sono soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri che dichiarino di condividere e di perseguire le finalità e gli scopi indicati nel capo I del presente Statuto. Enti, Associazioni, aziende potranno far richiesta di iscrizione all'Associazione rappresentati da una persona fisica designata dall'Ente stesso, secondo le proprie norme e regolamenti.

I soci si impegnano ad agire nell'Associazione in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro.

Sono riconosciuti i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che risultano nell'Atto di Fondazione dell'Associazione; ad essi si applicano comunque le norme riferite ai Soci Ordinari.

Sono **Soci Onorari** personalità di rilievo del mondo scientifico, culturale, dell'economia

e delle professioni. L'Assemblea dei Soci può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Soci Onorari.

Sono **Soci Ordinari** tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta. La richiesta di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

Sono **Soci Sostenitori** coloro i quali intendano contribuire, con quote straordinarie, alle finalità previste all'art. 3.

Art. 5 - Diritti

I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ai sensi dell'art. 3, nonché usufruire dei servizi delle convenzioni e delle facilitazioni fornite dall'Associazione.

Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipare alle elezioni degli organi sociali ad eccezione dei Soci Onorari.

Essi godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute a nome e per conto della Associazione. Tale rimborso, determinato quantitativamente dal Consiglio Direttivo, non potrà mai essere superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Doveri

I Soci devono svolgere la propria attività nella Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nelle forme e nei termini che saranno stabiliti dagli organi e dal Regolamento dell'Associazione.

I Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota

Tutti i Soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ed incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione è attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza, cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per mancato versamento della quota sociale entro due mesi dall'inizio dell'anno;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Avverso tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

CAPO III – ORDINAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore dei Conti.

Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel Regolamento. Sono eleggibili negli organi sociali i soci maggiorenni in regola con le modalità di partecipazione all'Associazione.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci definisce le direttive generali alle quali i vari organi dell'Associazione devono attenersi per il conseguimento delle finalità sociali e ne verifica la realizzazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. E' convocata almeno una volta l'anno e quante altre volte lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o lo richieda un terzo dei Soci maggiorenni.

L'avviso di convocazione di Assemblea è inviato ad ogni Socio almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della stessa a mezzo lettera ordinaria e/o posta elettronica ed è reso pubblico mediante affissione presso la sede dell'Associazione e attraverso gli organi di informazioni propri dell'Associazione.

L'Assemblea ratifica l'ammissione dei Soci ai sensi dell'art.4 e l'esclusione ai sensi dell'art. 7.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, entro 120 giorni dalla scadenza dell'anno sociale, discute ed approva il programma delle attività da svolgere nell'anno, nomina le cariche sociali.

Hanno diritto al voto tutti i Soci fondatori e ordinari maggiorenni in regola con le modalità di partecipazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei Soci presenti o delegati. Ogni Socio può avere una sola delega di un altro socio.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci dell'Associazione ad eccezione del Collegio dei Probiviri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'artt. 11-12-13.

Originale dei verbali di assemblea, delle relative deliberazioni e dei rendiconti finanziari

annuali sono disponibili per i soci presso il Presidente.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci, gestisce il complesso delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno 3 Soci, di cui 2 terzi Fondatori, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art 11 - Presidente e componenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente è garante dell'applicazione delle norme dello statuto e del regolamento; rappresenta l'Associazione, firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione, convoca l'assemblea dei soci, convoca le riunioni del consiglio direttivo, tiene in sede di Assemblea dei soci la relazione sull'attività svolta, è responsabile, collegialmente con i componenti del Consiglio Direttivo, di ogni manifestazione ed attività dell'Associazione.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione sovrintende alle attività dell'Associazione, coordina tutte le manifestazioni e gli eventi promossi dall'associazione stessa.

Art. 12 – Comitato Scientifico

Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico è membro di diritto del Consiglio Direttivo. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in merito ai programmi di attività. Lo statuto determina la composizione del Comitato Scientifico assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo di attività dell'Associazione che per professionalità, competenze ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e prevedendo un numero idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

I membri del Comitato Scientifico, salvo il Presidente, vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per un biennio. Sono rieleggibili.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Ogni 3 anni l'Assemblea dei Soci eleggerà un Collegio dei Probiviri costituito da tre Soci più uno supplente nessuno dei quali potrà essere componente del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o tra questi, gli organi associativi e l'associazione, escluse solo quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso.

Il Collegio dei Probiviri, previo tentativo di conciliazione, deciderà secondo equità e senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e vincolante per tutti gli organi e gli iscritti dell'associazione.

CAPO IV – GESTIONE E PATRIMONIO

Art. 14 - Gestione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote sociali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità di soci e di terzi, entrate derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttive, esercitate occasionalmente e sempre successivamente a specifica delibera del Consiglio Direttivo. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dell'Associazione o acquisiti per donazione o eredità. Di esso è responsabile collegialmente il Consiglio Direttivo. Per tutti i rapporti con gli istituti di credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile amministrativa sono delegati il Presidente con firma singola. Essi sono autorizzati ad accendere conti correnti o depositi intestati all'Associazione. I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Revisore dei Conti

Ogni 3 anni l'Assemblea dei Soci nominerà un Revisore dei Conti ed un supplente tra i Soci maggiorenni non componenti il Consiglio direttivo, eventualmente, un revisore esperto esterno all'Associazione. Al Revisore è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione e di presentare un'apposita relazione sulla corretta formulazione del bilancio di esercizio all'Assemblea dei Soci.

CAPO V – ATTUAZIONI E VARIAZIONI

ART. 16 - Regolamento e variazioni dello statuto e del regolamento

La vita interna dell'associazione è disciplinata da un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento potranno divenire operanti su delibera con la maggioranza qualificata dei voti rappresentati in Assemblea dei soci convocata con esclusivo ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci avente all'Ordine del Giorno modifiche dello Statuto e/o del Regolamento deve essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci maggiorenni.

CAPO VI – SCIOGLIMENTO

Art. 17 - Scioglimento

La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa all'unanimità tra tutti i Soci fondatori e la maggioranza qualificata dell'Assemblea dei Soci, convocata con almeno 90 giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo Ordine del Giorno.

In caso di scioglimento si formerà un Collegio di liquidazione composto da 3 soci fondatori nominati dal Presidente che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo alle altre Associazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII – ALTRE NORME

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

CAPO VIII – CARICHE INIZIALI

Presidente: Carolina MEGALE

Vice Presidente: Giandomenico DE TOMMASO

Segretario: Maria Cristina MILETI

Socio fondatore: Ivana CERATO

Socio fondatore: Martina DE DOMENICO

Socio fondatore: Stefano GENOVESI

Socio fondatore: Francesco GHIZZANI MARCÍA

Socio fondatore: Francesca GRASSINI

Socio fondatore: Pier Gino MEGALE

Socio fondatore: Matteo SPAGNUOLO